



Prefettura

**Ufficio Territoriale del Governo
Reggio Calabria**

AREA TECNICA			AREA AMMINISTRATIVA		
Prog.	Esec.	Sec.	Ag. Eco	AAGG P.S.	
AREA PRESIDENZA			AREA SERVIZI PERIFERICHE		
Presidente	Segretario G.	Direttore	Comune	Comitato C.	Palmi



**Autorità Portuale
di Gioia Tauro**

Autorità Portuale di Gioia Tauro

19/04/2010

Prot. N°5416 E/10

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

PREMESSO

che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frapponesse al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;

che il contrasto al citato deleterio fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non sempre sono in grado di assicurare efficaci azioni preventive;

che, pertanto, si rende necessario per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati ad evitare tentativi di ingerenza criminale nell'azione amministrativa e negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia;

che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità";

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata e novellata, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

che il Ministero dell'Interno, con circolare del 5 maggio 2006 ha reso noto che è stato stipulato un protocollo d'intesa con l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, volto alla creazione di un sistema integrato di scambio di informazioni sugli appalti pubblici; pertanto, nella stipula del presente protocollo, occorre tenere conto di tale circostanza, conformemente alle direttive in tal senso impartite dal predetto Dicastero;

CONSIDERATO

che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha in programma la realizzazione di opere pubbliche nonché l'appalto di servizi e forniture di rilievo e, in generale, l'emanazione di atti autorizzatori e concessori, previsti dalla normativa di settore;

che la medesima Autorità Portuale, con nota n. 9875 U/08 PRES in data 19/6/2008, ha posto in evidenza le competenze attribuite dalla legge 28/1/94, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di gestione del demanio marittimo, con particolare riferimento al rilascio delle concessioni per l'uso del medesimo, secondo le disposizioni del Titolo III, Capo I del Codice della Navigazione (artt. da 36 a 55 ed anche art. 68), nonché la titolarità del potere di rilascio delle concessioni di aree portuali per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali in favore delle imprese portuali, ai sensi della citata legge n. 84 e delle relative disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 585/1995;

che l'Autorità Portuale, con la predetta nota del 19/6/2008, ha pertanto chiesto alla Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria di sottoscrivere un protocollo di legalità per prevenire le infiltrazioni malavitose;

che è stato chiesto, tra l'altro, che gli effetti del protocollo riguardino non solo il settore dei lavori pubblici e degli appalti, ma anche quello, particolarmente rilevante, del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di operazioni e servizi portuali e/o concessioni per l'uso del demanio marittimo;

che il Ministero dell'Interno, con nota n. 11001/119/7/3 del 3/8/2009, ha espresso il proprio favorevole avviso in merito al testo del presente protocollo;

che, per la stesura del presente documento, sono state sentite le Associazioni imprenditoriali di categoria e le organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO

che l'art. 10 del D.P.R. n. 3 giugno 1998, n. 252 subordina la stipula dei contratti nonché l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, all'acquisizione delle informazioni scritte del Prefetto di cui al comma 2 dello stesso articolo, allorquando superino una determinata soglia di valore;

che è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche nonché l'erogazione di forniture e servizi pubblici nell'ipotesi in cui tale amministrazione svolga la funzione di committente, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, con estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore superiore a 200.000 euro, per subappalto e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore superiori a 50.000 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche, per l'emanazione di atti concessori del valore superiori a 50.000 euro, o per l'iscrizione o provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

RITENUTO

che a questi ultimi fini, si rende opportuno concordare il rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 prima citato anche fuori dei casi espressamente previsti dalla stessa norma;

SI STIPULA

ART. 1

Tra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed il Prefetto della provincia di Reggio Calabria il seguente "Protocollo di Legalità" finalizzato a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti della predetta Autorità, nonché nel rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di operazioni e servizi portuali, nelle concessioni per l'uso del demanio marittimo e/o per l'iscrizione al registro speciale di cui all'art. 68 del codice della navigazione, ai sensi della predetta normativa di settore.

ART. 2

La stazione appaltante si impegna ad inserire nel bando di gara, la seguente clausola: *"La stazione appaltante si riserva di acquisire, nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessioni, noli o cottimi, le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante stessa procede all'esclusione del soggetto aggiudicatario della gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo. Nel caso in cui, poi, sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l'esistenza di causa interdittiva, anche di natura atipica o supplementare, ex art. 10 D.P.R. n. 252/98, l'impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna, nei confronti della stazione appaltante, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale"*.

Le parti concordano che le informazioni antimafia riguarderanno anche i provvedimenti relativi:

- 1) all'attività autoritativa di *diritto pubblico* riguardante:
 - a) l'amministrazione dei beni del demanio marittimo ricadenti nella propria circoscrizione territoriale, esercitata applicando le norme di cui all'art. 18 della L. 84/94 per il rilascio di concessioni demaniali marittime delle banchine portuali e degli spazi operativi posti in fregio ad esse, a favore di imprese portuali già autorizzate per lo svolgimento di operazioni portuali; ovvero applicando le norme di cui agli artt. 36 e seguenti del codice della navigazione (e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione), per il rilascio di concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto ogni altra attività purché non rientrante nella nozione di "operazione portuale" e non riferita a spazi operativi e banchine, entrambe a seguito di un'articolata istruttoria tecnico-amministrativa, per lo svolgimento di attività imprenditoriali con importi superiori a Euro 50.000,00;
 - b) il rilascio, a favore di soggetti imprenditoriali che ne facciano richiesta ed a seguito di apposita istruttoria, di autorizzazioni amministrative finalizzate all'espletamento di operazioni portuali (e cioè il carico, lo scarico, la movimentazione, il deposito temporaneo ovvero il trasbordo ad altra modalità di trasporto di merci), oppure di servizi specialistici portuali consistenti in attività complementari, specialistiche ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94;

- c) gli accertamenti costitutivi svolti nei confronti di soggetti imprenditoriali che richiedano di esercitare attività in forma non fissa in ambito portuale, diversa dalle operazioni e dai servizi portuali, estrinsecantesi nell'iscrizione in un apposito speciale registro previsto dall'art. 68 del codice della navigazione;
 - d) il rilascio di autorizzazioni alla stipula di contratti di subappalto, nolo a caldo di mezzi ovvero di fornitura e posa in opera, a seguito di apposita istruttoria ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 118 del D.L.gs. 163/2006, nell'ambito dello svolgimento di funzioni proprie dell'Autorità Portuale nella veste di Stazione Appaltante, a norma dell'art. 5 della L. 84/94, per un importo superiore a 50.000 Euro.
- 2) all'attività negoziale di *diritto privato* riguardante:
- a) la stipula di contratti d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 109 del Regolamento Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 554/99 e s.m.i., per importi superiori a Euro 200.000,00;
 - b) la stipula di atti di cottimo a seguito di esperimento di gara informale, o anche a seguito di affidamento diretto ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 125 del D. L.gs. 163/2006 e degli artt. 88 e 142 e ss. del D.P.R. 554/99 e s.m.i., per importi superiori a Euro 200.000,00;
 - c) la stipula di contratti di appalto di servizi o forniture di cui alla Parte II del D.L.gs. 163/2006, per importi superiori a Euro 50.000,00;
 - d) la stipula di concessioni per l'affidamento di servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) della L. 84/94 e del D.M. 14/11/1994, per importi superiori a Euro 50.000,00;
 - e) la stipula di convenzioni di incarico professionale per servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, a norma dell'art. 90 del D. L.gs 163/2006 e degli artt. 50 e ss. del D.P.R. 554/99 e s.m.i., per importi superiori a Euro 50.000,00;
 - f) la stipula di contratti/convenzioni per lavori, beni e servizi assunti in economia a norma dell'art. 125 del D. L.gs. 163/2006 e del Regolamento adottato in merito dall'Ente, per importi superiori a Euro 50.000,00.

Qualora vengano acquisite le informazioni interdittive, anche atipiche o supplementari, *nell'ambito dell'attività autoritativa di diritto pubblico* svolta dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro, i procedimenti relativi alla Ditta oggetto dell'informativa saranno interrotti ovvero si concluderanno con il diniego del provvedimento richiesto.

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro si impegna, *nell'ambito dell'attività di diritto privato*, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ad inserire, altresì, nei propri bandi di gara, la facoltà per l'Ente di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82.

Decorso, in tutti i casi, il termine di 45 giorni di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/98, dalla data di ricezione della richiesta da parte della Prefettura, il contratto o il subcontratto potrà comunque essere concluso o autorizzato sulla base della presentazione del certificato camerale, munito della cosiddetta "dicitura antimafia" di cui all'art. 9 del D.P.R. 252/98.

Al successivo conseguimento di eventuali informazioni di carattere interdittivo, anche atipiche o supplementari, farà seguito, in ogni caso, l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al comma 1 del presente articolo, con la conseguente estromissione della ditta risultata interdetta.

ART. 3

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro si impegna ad includere nei propri bandi di gara le seguenti clausole che dovranno essere osservate dalle ditte partecipanti:



Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa offerente s'impegna a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato" che forma parte integrante del presente protocollo.

Clausola n. 5

"L'Ente Appaltante valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 38 lett. e) D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti amministrativi l'oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l'assunzione in nero di lavoratori italiani e/o stranieri. L'Ente appaltante si riserva di procedere alla rescissione del contratto od a revocare le autorizzazioni rilasciate ai sub contratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio di autotrasporto o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, di sicurezza stradale ed impiego di lavoratori in nero".

Il contenuto delle clausole di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 deve formare parte integrante dello stipulando contratto con l'impresa aggiudicataria.

La stazione appaltante si impegna, altresì, ad evidenziare nei bandi di gara ovvero nei contratti da stipularsi che l'impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l'Ente che pertanto procederà sia alla rescissione del relativo contratto di appalto, sia alla sua esclusione dalla gara.

ART. 4

La stazione appaltante assume l'impegno di imporre alle imprese aggiudicatarie di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori di cui al richiamato art. 3, clausola 3.

ART. 5

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate nella realizzazione dei lavori citati in premessa, o al rilascio degli atti concessori e/o autorizzatori, sono tenute ad osservare il presente "Protocollo".

Di tanto se ne fa carico l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, che prende formale impegno in tal senso.

Reggio Calabria, li 13 aprile 2010

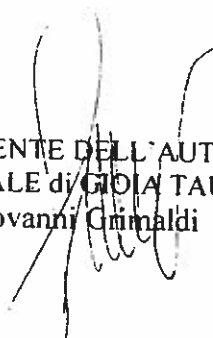
IL PREFETTO di REGGIO CALABRIA

Luigi Varratta



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ
PORTUALE di GIOIA TAURO

Giovanni Grimaldi



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, CLAUSOLA 4, DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA E L'AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

Il/la sottoscritto/a....., nato a
.....il.....e residente
in.....via.....C.F./P.IVA...
.....nella qualità di.....della
società/impresa.....Iscritto/a al
nr. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di
Commercio di

SI IMPEGNA

secondo quanto previsto dall'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso la Prefettura di Reggio Calabria il 17 marzo 2010, pena la sanzione prevista dall'ultimo comma del citato art. 3, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

DICHIARA

di essere stato informato che la mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione comporterà, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 u.c. del "Protocollo di Legalità".

li.....

IN FEDE
